



Circolare Speciale **25/2022** Straordinaria

pagine: 10

Decreto Sostegni-ter convertito

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28.03.2022, n. 73, supplemento ordinario n. 13, la L. 28.03.2022, n. 25, di conversione del D.L. 27.01.2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, in vigore dal 29.03.2022.

Nel "Sostegni-ter" sono confluiti anche i contenuti del D.L. 13/2022, che era intervenuto sulla disciplina dei bonus fruiti mediante sconto in fattura o cessione del credito. Il "Decreto Antifrodi", pertanto, non sarà convertito in legge, rimanendo comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti durante la sua vigenza; validi e salvi pure gli atti, i provvedimenti, gli effetti e i rapporti giuridici basati sulle disposizioni abrogate da quello stesso decreto, ora a sua volta abrogato.

Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento, evidenziando in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione in legge.

Misure di sostegno per le attività chiuse

Art. 1

- Il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (art. 2 D.L. 73/2021) è rifinanziato per l'anno 2022 con nuove risorse destinate alle attività che, alla data del 27.01.2022, risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate dall'art. 6, c. 2 D.L. 221/2021. Per l'attuazione della disposizione si applicano, in quanto compatibili, le vigenti misure attuative disciplinate dall'art. 2 D.L. 73/2021.
- Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al **31.03.2022**, ai sensi dell'art. 6, c. 2 D.L. 221/2021, sono sospesi:
 - a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte relative a lavoratori dipendenti e assimilati e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;
 - b) i termini dei versamenti relativi all'Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022.
- I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **16.10.2022**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio

Art. 2

- Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente **danneggiati**, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico è istituito un fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attività economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti richiesti, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
- Per beneficiare degli aiuti previsti, le imprese interessate devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e avere subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'art. 85, c. 1, lett. a) e b) Tuir, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021.
- Alla data di presentazione della domanda le medesime imprese devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese per una delle attività citate;
 - b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
 - c) non essere già in difficoltà al 31.12.2019, come da definizione stabilita dall'art. 2, p. 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento **in materia di aiuti Stato**;
 - d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, c. 2, lett. d) D.Lgs. 231/2001.
- I contributi sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», di cui alla comunicazione della Commissione europea **19.03.2020 c(2020) 1863 final**, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013. Nel caso di applicazione del predetto Quadro temporaneo, la concessione degli aiuti è subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione Europea.
- Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza al Ministero dello Sviluppo Economico, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti previsti, comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del Dpr 445/2000.
- L'istanza deve essere presentata entro i termini e con le modalità definiti con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale sono fornite, altresì, le occorrenti indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura. Il medesimo provvedimento fornisce le necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli, anche con modalità automatizzate, relativi ai contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonché al recupero dei contributi nei casi di revoca, disposta ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 123/1998 in caso di rilevata assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili.
- In ogni caso, all'erogazione del contributo non si applicano le disposizioni di cui all'art. 48-bis Dpr 602/1973 e le verifiche sulla regolarità contributiva delle imprese beneficiarie.
- Successivamente alla **scadenza** del termine finale per la trasmissione delle istanze di accesso al contributo, fissato con provvedimento, le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta **2019, determinata** come segue:
 - a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;
 - b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
 - c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.
- Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'art. 85, c. 1, lett. a) e b) Tuir.
- Resta fermo che, con riferimento a ciascuna impresa istante, l'importo del contributo determinato è ridotto qualora ne-

cessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

- Ai predetti fini, il provvedimento individua, tra l'altro, anche le modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile.
- Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero dello Sviluppo Economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

Sostegno attività particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica

Art. 3

- La dotazione del Fondo di cui all'art. 26 D.L. 41/2021 è incrementata di 20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare a interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
- Per il contributo previsto a sostegno dei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficoltà dall'art. 1-ter D.L. 73/2021, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 è stanziata la somma di 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare a interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata, una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve fare riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.
- **In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istat definisce, entro 90 giorni dal 29.03.2022, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati.**
- Il credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori di cui all'art. 48-bis D.L. 34/2020 è riconosciuto, per l'esercizio in corso al 31.12.2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72.
- **In considerazione della particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio e del necessario e conseguente sviluppo di nuove modalità di valorizzazione e promozione di tali attività, l'Istat, entro 90 giorni dal 29.03.2022, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di cui all'art. 1, c. 1, lett. b) L. 173/2005, ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.**

Effetti della revoca della rivalutazione

Art. 3, c. 3bis

- I soggetti che esercitano la facoltà di revoca, anche parziale, della rivalutazione fiscale dei beni immateriali d'impresa già effettuata ai sensi dell'art. 110, cc. 1 e 2 D.L. 104/2020, per i quali l'ammortamento del maggior valore è stabilito non superiore a 1/50 di detto valore, possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata. Nelle note al bilancio è fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca.

Sostegno al turismo

Art. 4

- Il Fondo unico nazionale del turismo di cui all'art. 1, c. 366 L. 234/2021 è incrementato di 105 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 60,7 milioni di euro destinati al beneficio di cui al successivo punto, 5 milioni di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti e la quota rimanente, pari a 39,3 milioni di euro, destinata a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nell'anno 2021 di almeno il 30% rispetto alla media del fatturato dell'anno 2019. Le risorse destinate alle agenzie di viaggi e ai tour operator sono erogate anche agli operatori economici costituiti o autorizzati successivamente al 1.01.2020, secondo i criteri di cui al D.M. Turismo 24.08.2021, prot. n. SG/243, ferme restando le modalità di verifica e controllo di cui al medesimo decreto.
- Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1.01.2022 al 31.03.2022, l'esonero contributivo di cui all'art. 7 D.L. 104/2020 è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque fino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione.
- Il beneficio è riconosciuto nel limite di risorse stanziate per l'anno 2022.
- Per l'anno 2022, 2 milioni di euro stanziati sul fondo unico nazionale del turismo sono destinati alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA.
- Ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a decorrere dalla data del 29.03.2022, è riconosciuto fino a un massimo di 5 mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31.12.2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
- L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vi-

gente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per l'anno 2022.

- L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
- L'esonero è concesso ai sensi della comunicazione della Commissione europea 19.03.2020 C(2020) 1863 final, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.
- L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Contributo a fondo perduto e credito d'imposta per le imprese turistiche

Art. 4bis

- Ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto e del credito d'imposta per le imprese turistiche (art. 1, cc. 1 e 2 D.L. 152/2021) tra gli interventi edilizi sono da considerare comprese anche le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, limitatamente agli interventi di cui al punto 16 della sezione II della tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016, n. 222, e con le modalità ivi previste, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

Credito d'imposta imprese turistiche per canoni di locazione di immobili

Art. 5

- Il credito d'imposta locazioni di cui all'art. 28 D.L. 34/2020 spetta alle imprese del settore turistico **nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 - Gestione di piscine**, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
- Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea 19.03.2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19».
- Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
- L'efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione Europea.

Sospensione dell'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Art. 5bis

- La possibilità, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali è fruibile negli esercizi in corso al 31.12.2021 e al 31.12.2022.

Buoni per servizi termali

Art. 6

- In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, i buoni per l'acquisto di servizi termali, di cui all'art. 29-bis D.L. 104/2020, non fruiti alla data dell'8.01.2022, sono utilizzabili entro la data del **30.06.2022**.

Estensione del regime fiscale dei pensionati neoresidenti

Art. 6ter

- L'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera può essere esercitata nel caso di trasferimento in Italia della propria residenza fiscale in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. 189/2016 o in uno dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 6.04.2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

Ingresso per lavoro fuori quota per nomadi digitali extra UE

Art. 6quinquies

- Al di fuori degli ingressi per lavoro autorizzati nell'ambito delle quote, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per i nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea.
- Tali soggetti sono cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano.
- Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attività in Italia, non è richiesto il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore a 1 anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel terri-

Decreto Sostegni-ter convertito

torio nazionale, e che siano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale. Con decreto, da adottare entro 30 giorni dal 29.03.2022, sono definiti le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del richiedente nonché le modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere.

Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

Art. 7, cc. 1 e 2

- I datori di lavoro dei settori di cui ai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 indicati [nell' allegato I](#) che, a decorrere dalla data del 1.01.2022 fino al 31.03.2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ricorrendo agli ammortizzatori sociali, ai sensi del D.Lgs. 148/2015, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli artt. 5 (per la CIGO e per la CIGS) e 29, c. 8 (per il Fondo di integrazione salariale) D.Lgs. 148/2015.
- Il Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, c. 5 D.Lgs. 282/2004) è incrementato di 7,6 milioni di euro per l'anno 2023.

Disposizioni in materia di accesso al lavoro per persone con disturbi specifici di apprendimento

Art. 7, cc. 2bis-2quinquies

- Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.
- In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, c. 1, lett. h) L. 170/2010, l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, in ambito privato, a partire dalle attività di selezione, è garantito senza alcuna forma di discriminazione e assicurando condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia dell'utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.
- Al fine di favorire l'inclusione professionale di persone con DSA che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione, le imprese prevedono che il responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato in materia di persone con DSA, predisponga l'ambiente più adatto per l'inserimento e la realizzazione professionale delle medesime prevedendo l'applicazione di misure analoghe a quelle previste per la selezione per l'accesso nel pubblico impiego, o comunque che assicurino una tutela non inferiore.
- Le misure compensative e dispensative citate sono applicate in ogni occasione di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e professioni, nonché in ambito sociale.

Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura

Art. 8

- I fondi emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo di cui all'art. 89, c. 1 D.L. 18/2020 sono incrementati per l'anno 2022 di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.
- Il fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, c. 2 D.L. 34/2020 è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022.
- È prorogato dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l'esonero dal versamento del canone patrimoniale unico per gli esercenti attività di spettacolo viaggiante e attività circensi di cui all'art. 65, c. 6 D.L. 73/2021. A tali fini, il relativo fondo è incrementato di 3,5 milioni di euro per l'anno 2022.

Disposizioni urgenti in materia di sport

Art. 9

- Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.L. 221/2021, le disposizioni di cui all'art. 81 D.L. 104/2020 riguardanti il credito d'imposta sulle sponsorizzazioni sportive, già prorogate dall'art. 10, c. 1 D.L. 783/2021, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1.01.2022 al 31.03.2022, con contemporaneo aumento delle risorse a valere sul 1° trimestre 2022.
- Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.L. 221/2021, la dotazione del fondo di cui all'art. 10, c. 3 D.L. 73/2021 è incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2022. Tale importo costituisce limite di spesa ed è destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
- Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 introdotte con il D.L. 221/2021, le risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30% della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro 30 giorni dal 27.01.2022, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
- Al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» sono destinate nuove risorse per l'anno 2022.

Decreto Sostegni-ter convertito

Piano transizione 4.0

Art. 10

- Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti dal 1.01.2023 al 31.12.2025 in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A L. 232/2016 (beni materiali 4.0) inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro (anziché 20 milioni di euro).

Rafforzamento dell'azione dei confidi in favore delle PMI

Art. 10bis

- I Confidi possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'art. 1, c. 54 L. 147/2013 per concedere, oltre a garanzie e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile, finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici.
- Per ciascun finanziamento, il Confidi utilizza anche risorse proprie in misura non inferiore al 20% dell'importo del finanziamento.
- I predetti finanziamenti, per la quota parte a valere sulle risorse previste dal medesimo art. 1, c. 54 L. 147/2013, sono concessi a tasso zero.
- Con decreto sono individuati condizioni e criteri per l'attuazione della disposizione, nonché specifici requisiti economico-patrimoniali e organizzativi che i confidi devono soddisfare per concedere i predetti finanziamenti.
- Le eventuali risorse residue accertate dal Ministero entro il 30.06.2019 possono essere assegnate senza più alcun limite temporale.

Rafforzamento dell'azione dei confidi in favore delle PMI

Art. 10ter

- Ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali di cui all'art. 1, cc. 1054 e 1055 L. 178/2020, relativamente al settore agricolo, la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

Proroga comunicazione opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022

Art. 10quater

- Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle Entrate entro il 29.04.2022.
- Per l'anno 2022, il termine del 30.04 entro cui l'Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente è prorogato al 23.05.2022.

Rimessione nei termini rottamazione-ter e "saldo e stralcio"

Art. 10quinquies

- Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate:
 - rottamazione-ter;
 - rottamazione degli importi relativi alle risorse proprie dell'UE;
 - "saldo e stralcio";è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:
 - a) entro il 30.04.2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
 - b) entro il 31.07.2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021;
 - c) entro il 30.11.2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022.
- Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a 5 giorni, l'effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.
- Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell'inutile decorso del termine alla data del 27.01.2022. Restano in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme, relative ai debiti definibili ai sensi degli artt. 3 e 5 D.L. 119/2018, dell'art. 16-bis D.L. 34/2019 e dell'art. 1, cc. 190 e 193 L. 145/2018, n. 145, eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente alla data del 27.01.2022.

Riduzione degli oneri di sistema per 1° trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW

Art. 14

- Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il 1° trimestre 2022 con decorrenza dal 1.01.2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Contributo straordinario a imprese energivore

Art. 15

- Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.Mise 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2022.
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000.
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
- Il Ministero dell'Economia effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.

Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili

Art. 15bis

- A decorrere dal 1.02.2022 e fino al 31.12.2022 è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:
 - a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
 - b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1.01.2010.
- I produttori interessati, previa richiesta da parte del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), trasmettono al medesimo, entro 30 giorni dalla medesima richiesta, una dichiarazione che attesti le informazioni necessarie, come individuate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
- Per le finalità della compensazione citata, il GSE calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti:
 - c) un prezzo di riferimento pari a quello indicato dalla tabella di cui all'allegato I-bis al D.L. 4/2022 in riferimento a ciascuna zona di mercato;
 - d) un prezzo di mercato pari:
 - 1) per gli impianti di cui alla lett. a), nonché per gli impianti di cui alla lett. b), da fonte solare, eolica, geotermica e idrica ad acqua fluente, al prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27.01.2022 che non rispettano le condizioni richieste, al prezzo indicato nei contratti medesimi;
 - 2) per gli impianti di cui alla lett. b), diversi da quelli di cui al numero 1) della presente lettera, alla media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27.01.2022 che non rispettano le condizioni previste, al prezzo indicato nei contratti medesimi.
- Qualora la differenza sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.
- In relazione agli impianti che accedono al ritiro dedicato dell'energia, le partite economiche sono calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione economica totale annua non inferiore a quella derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti.
- ARERA disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni, nonché le modalità con le quali i proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.
- Le disposizioni non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27.01.2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10% rispetto al valore della differenza di cui alla lettera c), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.

Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili

Art. 16

- **Soppresso.**

Detrazioni per familiari a carico

Art. 19, c. 6

- La detrazione per le altre persone a carico di cui all'art. 12, c. 1, lett. d) Tuir è riconosciuta con esclusione in ogni caso dei figli, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione per figli a carico di cui all'art. 12, c. 1, lett. c) Tuir.
- Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento a carichi di famiglia, i figli per i quali non spetta la detrazione ex art. 12 c. 1 lett. c) Tuir sono considerati al pari dei figli per i quali la medesima spetta.

Trattamento di integrazione salariale Covid per imprese di rilevante interesse strategico nazionale

Art. 22, c. 1

- In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale (art. 1 D.L. 207/2012), possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale Covid di cui all'art. 3 D.L. 103/2021, per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31.03.2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro.
- L'Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa; qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.

Proroga sospensione dei mutui nei Comuni del cratere Centro Italia

Art. 22, cc. 3, 4

- È prorogata dal 31.12.2021 fino al 31.12.2022 la sospensione dei mutui nei Comuni del cratere sismico del Centro Italia, di cui all'art. 14, c. 6 D.L. 244/2016 e all'art. 2-bis, c. 22 D.L. 148/2017. La sospensione riguarda sia le attività economiche e produttive sia i soggetti privati per i mutui relativi alla "prima casa" di abitazione, inagibile o distrutta.

Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili

Art. 22bis

- Per i Comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'art. 1, c. 1 D.L. 74/2012, l'esenzione dall'applicazione dell'Imu (art. 8, c. 3, 2° p. D.L. 74/2012) è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31.12.2022.

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Art. 23

- È soppresso l'art. 5, c. 1-bis, ultimo periodo D.Lgs. 148/2015, che prevedeva la cessazione, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1.01.2022, dell'esonero dalla contribuzione aggiuntiva dovuta per la domanda di integrazione salariale dalle imprese che fabbricano elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà.
- In caso di pagamento diretto delle prestazioni relative agli ammortizzatori sociali, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
- Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale, non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
- L'esame congiunto nell'ambito della procedura per le integrazioni salariali può essere svolto anche in via telematica.
- È abrogato l'art. 22-ter, c. 5 D.Lgs. 148/2015, il quale prevedeva che, per l'anno 2022, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione o crisi aziendale poteva essere concesso esclusivamente per la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà.
- Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1.01.2022, l'assegno di integrazione salariale di cui all'art. 30, c. 1 D.Lgs. 148/2015 in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali (non più solo ordinarie), è riconosciuto con i criteri e per le durate di indicate.
- Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1.01.2022, i fondi di solidarietà bilaterali assicurano, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai predetti trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dalle varie norme relative ai suddetti 2 istituti.

Somministrazione di lavoro

Art. 23quater

- Sono prorogate dal 30.09.2022 al 31.12.2022 le disposizioni temporanee di cui all'art. 31, c. 1 D.Lgs. 81/2015 relative alla somministrazione di lavoro, in base alle quali, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato, l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Inabilità di ormeggiatori e barcaioli

Art. 23quinquies

- Gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli artt. 208 e 216 Dpr 328/1952 ai fini della cancellazione dai predetti registri sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell'Inps.
- Resta fermo il riconoscimento della pensione di inabilità, sulla base dei relativi requisiti contributivi e sanitari.

Sostegno del settore della navigazione marittima

Art. 25 bis

- Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e il personale sanitario.
- Tali professionisti che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal presidente dell'Ordine competente nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi citate.

Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo e vitivinicolo

Art. 26

- Al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sono istituiti due fondi denominati, rispettivamente, «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» («Fondo di parte capitale») e «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» («Fondo di parte corrente»).
- Il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformità alle pertinenti norme nazionali e dell'Unione Europea.
- Il Fondo di parte corrente è destinato a indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati.

Aiuti di Stato

Art. 27, c. 1

- Sono adeguati i limiti degli aiuti che le Regioni, le Province Autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono adottare a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo di aiuti di Stato (Temporary Framework), in base ai nuovi massimali fissati dalla Commissione Europea il 18.11.2021. In particolare, il limite per gli aiuti di importo limitato (sezione 3.1) è aumentato da 1,8 a 2,3 milioni di euro. Per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura il limite è aumentato a 345.000 euro e per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli a 290.000 euro. È inoltre elevato da 10 a 12 milioni per impresa l'importo massimo degli aiuti di cui alla sezione 3.12 del Quadro temporaneo, ossia degli aiuti che possono contribuire alla copertura dei costi fissi non coperti dalle entrate per le imprese particolarmente colpite dalla crisi conseguente alla pandemia, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% nel periodo ammissibile (periodo compreso tra il 1.03.2020 e il 30.06.2022) rispetto allo stesso periodo del 2019.

Abrogazione disciplina "call off stock"

Art. 27, c. 2

- È abrogato l'art. 21 L. 238/2021, che sarebbe entrato in vigore dal 1.02.2022, riguardante la disciplina degli acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di "call off stock", ossia delle operazioni con cui un soggetto passivo spedisce o trasporta beni da uno Stato Ue a un altro Stato Ue, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi.

Limiti alle cessioni dei crediti fiscali

Art. 28

Art. 1, cc. 2 e 3 L. 25/2022

- In materia di cessione dei crediti edilizi e dei crediti riconosciuti da provvedimenti emergenziali anti Covid, la norma originaria del D.L. 4/2022 è integrata/sostituita con quella successivamente introdotta dall'art. 1 D.L. 13/2022 ("decreto antifrodi"), ora abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. 13/2022. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni abrogate dal D.L. 13/2022.
- I soggetti che fruiscono dei crediti d'imposta per interventi edilizi ex art. 121 D.L. 34/2020 e dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 ex art. 122 D.L. 34/2020 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
 - per lo sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, **fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia;**
 - per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, **fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.**

Decreto Sostegni-ter convertito

- I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni per lo sconto o la cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento citato.
- Le disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1.05.2022.
- I crediti che alla data del 7.02.2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
- Tutti i contratti stipulati in violazione delle predette disposizioni saranno considerati nulli.
- **Analoghi limiti sono stabiliti:**
 - alla cessione del credito d'imposta per le imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo (a fronte di interventi edilizi e di digitalizzazione d'impresa);
 - al credito d'imposta per agenzie di viaggi e tour operator (concesso in ragione dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale).

Asseverazioni bonus fiscali

Art. 28bis

- Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni necessarie per beneficiare del superbonus o per esercitare l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso, ovvero attesta falsamente la congruità delle spese è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
- I soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.

Termini di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a sequestro penale

Art. 28ter

- L'utilizzo dei crediti d'imposta per interventi edilizi oggetto di cessione e sconto, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini naturali (di cui agli artt. 121, c. 3 e 122, c. 3 D.L. 34/2020), aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d'imposta previsto dalle richiamate disposizioni. Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni.
- L'Agenzia delle Entrate effettua il monitoraggio sull'utilizzo del credito d'imposta e comunica i relativi dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi

Art. 28quater

- Per i lavori edili di cui all'allegato X al D.Lgs. 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici del superbonus e relative opzioni per lo sconto e cessione, nonché quelli previsti per gli interventi edili di cui all'art. 16, c. 2 D.L. 63/2013, all'art. 1, c. 12 L. 205/2017 e all'art. 1, c. 219 L. 160/2019 possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.
- I soggetti incaricati dell'invio delle dichiarazioni fiscali e i responsabili dei centri di assistenza fiscale, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.
- L'Agenzia delle Entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili.
- Tale disposizione acquista efficacia dal 27.05.2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

Entrata in vigore

Art. 33
Art. 1, c. 4 L. 25/2022

- Il D.L. 4/2022 è in vigore dal 27.01.2022.
- La L. 25/2022 è in vigore dal 29.03.2022.